

Roma, 22 dicembre 2004

Circolare n. 138/2004

Oggetto: Autotrasporto – Divieti di circolazione anno 2005 – Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 3996 del 15.12.2004.

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il calendario 2005 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati. In particolare la circolazione sarà vietata:

- tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 24,00 nel periodo da giugno a settembre);
- i sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 24,00 (dal 25 giugno al 3 settembre);
- i ponti festivi e di esodo (Pasqua, festa dei lavoratori, ultimo week-end di luglio, festa di Ognissanti).

Rispetto al calendario di quest'anno sono state introdotte le seguenti novità:

- l'anticipazione di quattro ore del termine dei divieti per i veicoli che saranno utilizzati nel trasporto combinato ferroviario e marittimo secondo le disposizioni di cui alle leggi n.166/2002 e n.265/2002; sono stati inoltre esclusi dai divieti i trattori isolati superiori a 7,5 tonnellate impiegati nei suddetti trasporti combinati quando rientrano in sede;
- l'esclusione dai divieti per i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti di sabato) e per quelli che all'inizio del divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno facendo ritorno; l'esclusione non opera sulle autostrade.

Si rammenta che, come per il passato, sono esclusi dai divieti – anche quando circolano scarichi - i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta e ortaggi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione, latticini e derivati del latte freschi, sementi vive).

Per i veicoli provenienti dall'estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all'estero i divieti terminano due ore prima.

Per i veicoli che svolgono servizi intermodali con l'estero attraverso gli interporti e i terminal di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano Smistamento) e per i veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti e terminal intermodali all'estero, nonché per i complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno i divieti di circolazione terminano 4 ore prima.

Riguardo ai trasporti insulari, è stato previsto che per i veicoli provenienti dalla Sardegna o ivi diretti il termine dei divieti è rispettivamente posticipato o anticipato di quattro ore. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia il posticipo o l'anticipo dei divieti è di due ore. All'interno delle due isole, sono esonerati dai divieti i veicoli diretti all'imbarco verso il resto del territorio nazionale, mentre per i veicoli provenienti dal resto del territorio nazionale i divieti iniziano quattro ore dopo.

Com'è noto, i divieti non si applicano ai trattori isolati quando viaggiano senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di massa complessiva.

I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dall'1 giugno al 20 settembre non potranno circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica successiva.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.133/2003
Allegati due
D/d*

CONFETRA

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2005

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
1 sab h 8 - 22	1 mar	1 mar	1 ven	1 dom h 8 - 22	1 mer
2 dom h 8 - 22	2 mer	2 mer	2 sab	2 lun	2 gio h 7 - 24
3 lun	3 gio	3 gio	3 dom h 8 - 22	3 mar	3 ven
4 mar	4 ven	4 ven	4 lun	4 mer	4 sab
5 mer	5 sab	5 sab	5 mar	5 gio	5 dom h 7 - 24
6 gio h 8 - 22	6 dom h 8 - 22	6 dom h 8 - 22	6 mer	6 ven	6 lun
7 ven	7 lun	7 lun	7 gio	7 sab	7 mar
8 sab	8 mar	8 mar	8 ven	8 dom h 8 - 22	8 mer
9 dom h 8 - 22	9 mer	9 mer	9 sab	9 lun	9 gio
10 lun	10 gio	10 gio	10 dom h 8 - 22	10 mar	10 ven
11 mar	11 ven	11 ven	11 lun	11 mer	11 sab
12 mer	12 sab	12 sab	12 mar	12 gio	12 dom h 7 - 24
13 gio	13 dom h 8 - 22	13 dom h 8 - 22	13 mer	13 ven	13 lun
14 ven	14 lun	14 lun	14 gio	14 sab	14 mar
15 sab	15 mar	15 mar	15 ven	15 dom h 8 - 22	15 mer
16 dom h 8 - 22	16 mer	16 mer	16 sab	16 lun	16 gio
17 lun	17 gio	17 gio	17 dom h 8 - 22	17 mar	17 ven
18 mar	18 ven	18 ven	18 lun	18 mer	18 sab
19 mer	19 sab	19 sab	19 mar	19 gio	19 dom h 7 - 24
20 gio	20 dom h 8 - 22	20 dom h 8 - 22	20 mer	20 ven	20 lun
21 ven	21 lun	21 lun	21 gio	21 sab	21 mar
22 sab	22 mar	22 mar	22 ven	22 dom h 8 - 22	22 mer
23 dom h 8 - 22	23 mer	23 mer	23 sab	23 lun	23 gio
24 lun	24 gio	24 gio	24 dom h 8 - 22	24 mar	24 ven
25 mar	25 ven	25 ven h 16 - 22	25 lun h 8 - 22	25 mer	25 sab h 16 - 24
26 mer	26 sab	26 sab h 8 - 22	26 mar	26 gio	26 dom h 7 - 24
27 gio	27 dom h 8 - 22	27 dom h 8 - 22	27 mer	27 ven	27 lun
28 ven	28 lun	28 lun h 8 - 22	28 gio	28 sab	28 mar
29 sab		29 mar	29 ven	29 dom h 8 - 22	29 mer
30 dom h 8 - 22		30 mer	30 sab	30 lun	30 gio
31 lun		31 gio		31 mar	
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
1 ven	1 lun	1 gio	1 sab	1 mar h 8 - 22	1 gio
2 sab h 7 - 24	2 mar	2 ven	2 dom h 8 - 22	2 mer	2 ven
3 dom h 7 - 24	3 mer	3 sab h 7 - 24	3 lun	3 gio	3 sab
4 lun	4 gio	4 dom h 7 - 24	4 mar	4 ven	4 dom h 8 - 22
5 mar	5 ven	5 lun	5 mer	5 sab	5 lun
6 mer	6 sab h 7 - 24	6 mar	6 gio	6 dom h 8 - 22	6 mar
7 gio	7 dom h 7 - 24	7 mer	7 ven	7 lun	7 mer
8 ven	8 lun	8 gio	8 sab	8 mar	8 gio h 8 - 22
9 sab h 7 - 24	9 mar	9 ven	9 dom h 8 - 22	9 mer	9 ven
10 dom h 7 - 24	10 mer	10 sab	10 lun	10 gio	10 sab
11 lun	11 gio	11 dom h 7 - 24	11 mar	11 ven	11 dom h 8 - 22
12 mar	12 ven	12 lun	12 mer	12 sab	12 lun
13 mer	13 sab h 7 - 24	13 mar	13 gio	13 dom h 8 - 22	13 mar
14 gio	14 dom h 7 - 24	14 mer	14 ven	14 lun	14 mer
15 ven	15 lun h 7 - 24	15 gio	15 sab	15 mar	15 gio
16 sab h 7 - 24	16 mar	16 ven	16 dom h 8 - 22	16 mer	16 ven
17 dom h 7 - 24	17 mer	17 sab	17 lun	17 gio	17 sab
18 lun	18 gio	18 dom h 7 - 24	18 mar	18 ven	18 dom h 8 - 22
19 mar	19 ven	19 lun	19 mer	19 sab	19 lun
20 mer	20 sab h 7 - 24	20 mar	20 gio	20 dom h 8 - 22	20 mar
21 gio	21 dom h 7 - 24	21 mer	21 ven	21 lun	21 mer
22 ven	22 lun	22 gio	22 sab	22 mar	22 gio
23 sab h 7 - 24	23 mar	23 ven	23 dom h 8 - 22	23 mer	23 ven
24 dom h 7 - 24	24 mer	24 sab	24 lun	24 gio	24 sab h 8 - 22
25 lun	25 gio	25 dom h 7 - 24	25 mar	25 ven	25 dom h 8 - 22
26 mar	26 ven	26 lun	26 mer	26 sab	26 lun h 8 - 22
27 mer	27 sab h 7 - 24	27 mar	27 gio	27 dom h 8 - 22	27 mar
28 gio	28 dom h 7 - 24	28 mer	28 ven	28 lun	28 mer
29 ven h 16 - 24	29 lun	29 gio	29 sab h 16 - 22	29 mar	29 gio
30 sab h 7 - 24	30 mar	30 ven	30 dom h 8 - 22	30 mer	30 ven
31 dom h 7 - 24	31 mer		31 lun		31 sab h 16 - 22

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto Ministeriale N. 3996 - Prot. 3996 del 15/12/2004

Decreto Ministeriale concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2005 nei giorni festivi e particolari

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETA

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2005 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
- c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
- f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo;
- g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
- h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
- j) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 25 giugno;
- k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;
- l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio;
- m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio;
- n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio;
- o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
- p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
- q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
- r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
- s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
- t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto;
- u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto;
- v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre;
- w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;
- x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
- z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
- aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
- bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero -come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85- cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art.38 della legge 1° agosto 2002 n.166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n.265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art.1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammmodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - m 1) giornali, quotidiani e periodici;
 - m 2) prodotti per uso medico;
 - m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
- r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

- a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- b) per i veicoli che compiono percorso a vuoto per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

- a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
- b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5

1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
- b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
- c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
- d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede

di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;
- b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
- c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6

1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
- b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
- c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
- d) il prodotto oggetto del trasporto;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnate con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnate con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
- h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11

1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza..

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2004

IL MINISTRO: LUNARDI